INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Art. 12

Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento della spesa alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1. Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonche' per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche o comunque idonei a favorire le attivita' turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati. Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a Statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate. Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonche' alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con i limiti e le modalita' previsti dallo stesso articolo. Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalita' previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire.(5)

Versione in vigore dal 28 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale
Estremi	Legge 22 luglio 1966, n. 614
Capo	II — Disposizioni speciali per i territori montani

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, e' elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-a-favore-dei-territori-depressi-dell-italia/art-12-agevolazioni-alle-iniziative-turistiche-industriali-e-all-artigianato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it